

CAPITOLO PRIMO

LA CIRCONCISIONE, UN SIMBOLO DI FEDELTÀ  
PER DUE COMUNITÀ RELIGIOSE:  
NOTE INTRODUTTIVE

SOMMARIO: 1. Un termine, un simbolo. – 2. Alle origini: la circoncisione nel diritto ebraico. – 3. (*Segue*) e nel diritto musulmano. – 4. Circoncisioni “rituali” e circoncisioni “culturali”: attualità del tema.

1. *Un termine, un simbolo*

Qualsiasi studio sulla circoncisione necessita di alcune precisazioni a livello terminologico: ci si muove, infatti, all'interno di un'area semantica assai delicata e complessa.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che con il termine “circoncisione”, senza alcuna aggettivazione supplementare, si intende di solito un intervento riguardante il solo genere maschile. In questo modo, talune comunità – ed in particolare quelle ebraiche – vogliono esprimere la loro più netta ostilità rispetto ad ogni tipo di accostamento, anche solo linguistico, tra “circoncisione” e “mutilazioni genitali femminili” (MGF). E questo non solo perché, come si vedrà meglio in seguito, di fronte agli ordinamenti statuali, la circoncisione è lecita mentre la “circoncisione femminile” è reato<sup>1</sup>, ma anche per-

---

<sup>1</sup>Cfr. legge 9 gennaio 2006, n. 7 sulle «(D)isposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», che, all'art. 6, ha

introdotta nel Codice penale l'art. 583 *bis* rubricato «(P)ratice di mutilazione degli organi genitali femminili»:

«(C)hiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

Per una panoramica sulla legge 9 gennaio 2006, n. 7 e sugli artt. 583 *bis* e 583 *ter* cod. pen., cfr. M. RONCO, *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in ID., *Scritti Patavini*, tomo I, Giappichelli, Torino 2017, pp. 663-674; C. CIOTOLA, *La legge sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, in A. FUCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2008, pp. 333-351. Sul tema, cfr. la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* che all'art. 38, rubricato «(M)utilazione genitali femminili», dispone: «(L)e Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a. l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b. costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a., o fornirle i mezzi a tale fine; c. indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.» (<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686>, ultima consultazione 21 gennaio 2018). La Convenzione è un trattato del Consiglio d'Europa e rappresenta «il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qual-

ché le cd. MGF non integrerebbero alcuna pratica di iniziazione religiosa “canonica”, “positivamente” accettata e riconosciuta. Inoltre, l’aggettivazione “femminile” e “maschile” rischierebbe di oscurare anche le differenze “mediche” tra le due pratiche, assimilando operazioni volte a gravare il corpo della bambina o della donna di una sorta di cintura di castità tramite mutilazioni più o meno invasive<sup>2</sup> ad

---

siasi forma di violenza» (<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210>, ultima consultazione 21 gennaio 2018). In Italia la Convenzione è entrata in vigore l’1 agosto 2014. Sul monitoraggio e la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, cfr. Interparliamentary Committee Meeting on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2017, *The Istanbul Convention: combating violence against women at national and EU level* del 21 novembre 2017, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01057532.pdf> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>2</sup>Per una definizione delle mutilazioni genitali femminili si rimanda al sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/> (ultima consultazione 21 gennaio 2018), secondo cui «(F)emale genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons». Il tema meriterebbe indubbiamente una più ampia trattazione, che non è qui possibile. Lo stesso linguaggio utilizzato (in particolare, il termine “mutilazioni”) necessiterebbe di approfondimenti: si consideri, ad esempio, che, per ragioni non solo linguistiche, parte della letteratura preferisce parlare di “female genital cutting” (FGC). Così, da ultimo, R. DUINVENBODE, *Reflecting on the Language We Use, in Islamic Horizons*, January/February 2018, pp. 54-55. Si rinvia, dunque, per completezza, alla ampia letteratura in materia e, in specie, per una sintetica trattazione d’insieme relativa sia al concetto di cultura sia per i vari risvolti della pratica in questione a F. BASILE, *I delitti contro la vita e l’incolumità individuale (percosse, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, omicidio preterintenzionale, morte o lesione conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso)*, volume terzo del *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Cedam, Padova 2015, tomo III, pp. 123-172, in part. pp. 125 e 127 e C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa 2010, pp. 18-30 e 36-46. Per dati aggiornati, anche medico-statistici, cfr., invece, J. ABDULCADIR-F. RICCARDINI-F. LUCCHESI-L. BARRECA-R. CERBO-G. BENAGIANO, *Improving sexual and reproductive health of migrant girls and women living with female genital mutilations providing them with specific maternity care*, in *Senses Sci*, 4(3)/2017, pp. 433-438, in [http://docs.wixstatic.com/ugd/00b67f\\_f8ebe4f6ce4d4429a0972f1ed3d85a1e.pdf](http://docs.wixstatic.com/ugd/00b67f_f8ebe4f6ce4d4429a0972f1ed3d85a1e.pdf) (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

interventi dotati sia di valenza rituale di iniziazione religiosa codificata (per gli ebrei) o, comunque, di un significato religioso fondato su un diritto divino positivo (per i musulmani) sia praticabili anche per ragioni sanitarie terapeutiche (fimosi congenita o acquisita, ecc.) o profilattiche (igiene, prevenzione di patologie locali e di malattie sessualmente trasmissibili o di tumori, ecc.)<sup>3</sup>.

Ecco, dunque, che non appare del tutto neutrale ed indifferente l'utilizzo del termine "circoncisione" *tout court*. In ogni caso, in questa sede, per non addentrarmi in questioni che esulerebbero dall'obiettivo di questo libro e per accogliere anche la terminologia utilizzata dalle Risoluzioni e dalle Raccomandazioni europee di seguito citate, verrà utilizzato il termine circoncisione senza aggettivi con riferimento alla sola circoncisione maschile.

## 2. *Alle origini: la circoncisione nel diritto ebraico*

Innanzitutto, la circoncisione attiene all'identità religiosa degli ebrei, che con essa segnano nel corpo l'alleanza tra Dio e il suo popolo eletto, tanto che lo scranno su cui siede il padrino del circonciso viene chiamato sedia del profeta Elia, Angelo dell'Alleanza, che si crede assista ad ogni circoncisione<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Cfr. <http://unitiperunire.org/wp-content/uploads/2013/02/14.pdf> per una rappresentazione (non solo) grafica delle differenze tra circoncisione e MGF (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>4</sup>La circoncisione costituisce, così, in un certo modo, atto di culto a Dio. Cfr., sul precetto biblico della circoncisione, Gen 17,10-13: «10 (T)his is My covenant, which ye shall keep, between Me and you and thy seed after thee: every male among you shall be circumcised. 11 And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin; and it shall be a token of a covenant betwixt Me and you. 12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any foreigner, that is not of thy seed. 13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised; and My covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant»; Lv 12,3: «(A)nd in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised». Tutti versetti della Bibbia ebraica, citati qui e altrove,

Il significato della circoncisione continua ad essere quello tradizionale: il segno di un patto tra Dio e la discendenza di Abramo, un patto che consiste nell'adesione dei discendenti di Abramo ad una serie di precetti la cui applicazione comporta da parte di Dio un'attenzione particolare, uno sguardo benevolo e un giudizio positivo nei confronti della persona circonscisa<sup>5</sup>.

Secondo il diritto religioso, la circoncisione va effettuata, se non vi sono ostacoli dal punto di vista medico, all'ottavo giorno dalla nascita, contando come primo il giorno della nascita stessa<sup>6</sup>. Il bambino, con la circoncisione, riceve il suo nome ebraico, tant'è che, fino a quel momento non si usa nominare il bambino, poiché il nome viene, infatti, comunicato e registrato solo al momento della circoncisione<sup>7</sup>.

---

sono tratti da <http://www.mechon-mamre.org/e/et/et0.htm> (ultima consultazione 21 gennaio 2018). In dottrina, cfr. G. STANO, *Circoncisione* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, Sansoni, Firenze 1949, vol. 3, pp. 1702-1704 e, più recentemente, Y. DALSACE, *La circoncision dans le judaïsme*, in V. FORTIER (a cura di), *La circoncision rituelle. Enjeux de droit, enjeux de vérité*, Les Presses Universitaires de Strasbourg (PUS), Strasbourg 2016, pp. 19-24.

<sup>5</sup> *B'rit milah* significa, letteralmente, "patto di circoncisione" o "patto del taglio".

<sup>6</sup> Al link [http://www.ucei.net/giornatadellacultura/ebraismo-6/i\\_momenti\\_del\\_la\\_vita\\_ebraica-6/](http://www.ucei.net/giornatadellacultura/ebraismo-6/i_momenti_del_la_vita_ebraica-6/) si legge: «(L)a circoncisione, oltre al significato più immediato di patto con Dio, ne ha un altro meno manifesto e conosciuto: il numero otto infatti secondo il "midrash" ha un significato simbolico che implica ciò che va oltre il naturale. È come se l'uomo attraverso la circoncisione si assumesse la responsabilità di perfezionare la natura stessa e l'opera del creatore. L'uomo può, anzi deve, completare l'opera della creazione, ma all'interno di una logica e di una struttura ben definita. Per questo motivo, è necessario che si attenga esattamente alla parola e la esegua nei termini stabiliti. Quindi la circoncisione deve essere effettuata all'età di otto giorni e non può essere rinviata se non per immediati problemi di salute del neonato. La sera prima della circoncisione si usa riunirsi per una serata di studio in segno di augurio per il neonato» (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>7</sup> L'imposizione del nome caratterizza anche il rituale di benvenuto per le neonate, chiamato *zèved habàt*. Per una sintetica descrizione, cfr. <http://www.ucei.net/giornatadellacultura2014/?cat=2&pag=7&subpag=4> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

L'inosservanza del precetto di circoncidere i bambini entro l'ottavo giorno dalla nascita, oltre ad essere causa di disonore e di ignominia<sup>8</sup>, determina l'estromissione dell'incirconciso dal popolo eletto (il cosiddetto *karet*)<sup>9</sup> e, quindi, l'interdizione a partecipare alle cerimonie religiose<sup>10</sup>, oltre al divieto di entrare a Gerusalemme<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>Cfr. Gdc 14,3: «(T)hen his father and his mother said unto him: “Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines?”»; Gdc 15,18: «(A)nd he was sore athirst, and called on the Lord, and said: “Thou hast given this great deliverance by the hand of thy servant; and now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised?”»; I Sam 14,6: «(A)nd Jonathan said to the young man that bore his armour: “Come and let us go over unto the garrison of these uncircumcised; it may be that the Lord will work for us; for there is no restraint to the Lord to save by many or by few”»; I Sam 17,26.36: «26 (A)nd David spoke to the men that stood by him, saying: “What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the taunt from Israel? for who is this uncircumcised Philistine, that he should have taunted the armies of the living God?”. (...) 36 Thy servant smote both the lion and the bear; and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath taunted the armies of the living God»; Ez 28,10: «(T)hou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers; for I have spoken, saith the Lord God»; Ez 31,18: «(T)o whom art thou thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? yet shall thou be brought down with the trees of Eden unto the nether parts of the earth; thou shalt lie in the midst of the uncircumcised, with them that are slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, saith the Lord God»; Ez 32,19: «(W)hom dost thou pass in beauty? Go down, and be thou laid with the uncircumcised». In letteratura, cfr., da ultimo, D. LUCIANI, *La circoncision, parcours biblique*, in V. FORTIER (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 41-54. Cfr. altresì L.B. GLICK, *Marked in your flesh*, Oxford University press, New York 2005.

<sup>9</sup>Cfr. Gen 17,14.23-24: «14 (A)nd the uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people; he hath broken My covenant. (...) 23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him. 24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin».

<sup>10</sup>Cfr. Es 12,48: «(A)nd when a stranger shall sojourn with thee, and will keep the passover to the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is born in the land; but no uncircumcised person shall eat thereof».

La circoncisione continua ad essere effettuata, ancora oggi, dal *mohel*, o circoncisore, come è sempre stata praticata nel corso dei millenni di esistenza dell'ebraismo. Essa consta di tre fasi fondamentali: il taglio, il rovesciamento della mucosa e la suzione. Il taglio si effettua con il cd. bisturi del circoncisore, un coltello dotato di una lama particolare, quasi sempre a doppio filo, ossia affilata dalle due parti, in considerazione del riferimento, in un Salmo, a coloro che inneggiano a Dio con la spada a doppio filo nella loro mano<sup>12</sup>. Il rovesciamento della mucosa non presenta particolarità, diversamente, invece, dalla suzione per il fatto che, secondo la tradizione, si dovrebbe fare (e, talvolta, ancora oggi si fa) direttamente a bocca. Da un centinaio d'anni, molti rabbini decisori<sup>13</sup> hanno, tuttavia, legittimato la suzione effettuata attraverso uno strumento aspirante o assorbente<sup>14</sup>, onde evitare eventuali reciproci contagi tra il *mohel* e il bambino circonciso<sup>15</sup>. In ogni caso, il significato della suzione, che ne rende indispensabile l'atto, è quello di garantire l'afflusso del sangue a livello periferico cosicché, dal punto di vista religioso, si abbia la certezza dell'uscita del "sangue dell'Alleanza" e, dal punto di vista

---

<sup>11</sup> Cfr. Is 52,1: «(A)wake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city; for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean»; Ez 44,9: «(T)hus saith the Lord God: No alien, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, shall enter into My sanctuary, even any alien that is among the children of Israel».

<sup>12</sup> Cfr. Sal 149,6: «(L)et the high praises of God be in their mouth, and the two-edged sword in their hand». I commentatori riferiscono il versetto del salmo ai circoncisori, che inneggiano a Dio mentre utilizzano uno strumento tagliente, cioè il bisturi del circoncisore. Cfr. E. RICHETTI, intervista in originale dattiloscritto inedito. Rav Richetti è membro del Tribunale Rabbिनico del Centro-Nord Italia.

<sup>13</sup> I rabbini decisori sono coloro che rilasciano pareri in materia rituale, religiosa, giuridica, di esegesi e di morale.

<sup>14</sup> Cfr. E. RICHETTI: la suzione si pratica frequentemente con una pipetta sterile, piuttosto che con una siringa senza ago. In questo caso, si appoggia la punta della siringa senz'ago e si aspira con lo stantuffo.

<sup>15</sup> Cfr. *ibidem*. L'infezione più comune, quanto pericolosa, che può essere trasmessa a un neonato è l'*herpes simplex*. Viceversa, il neonato potrebbe trasmettere al *mohel* il virus dell'HIV. Sulle criticità della suzione, o *metitsa*, cfr. anche Y. DALSACE, *La circoncision dans le judaïsme*, cit., p. 22.

medico, tale afflusso aumenti il numero delle piastrine a livello periferico favorendo, così, la cicatrizzazione post operatoria<sup>16</sup>.

Più in generale, con le maggiori conoscenze scientifiche l'attenzione agli aspetti igienico-sanitari è andata crescendo. Peraltro, tuttora, si preferiscono tradizionalmente i *mohelim* non medici che, comunque, oltre alla conoscenza della normativa religiosa, dispongono anche di conoscenze mediche certificate da un diploma rilasciato da una commissione composta da rabbini e da medici del Ministero della Salute israeliano<sup>17</sup>. Pertanto, in via generale, non si ritiene necessaria alcuna ospedalizzazione per lo svolgimento di tale pratica. Infatti, pur quando l'intervento sia effettuato da circoncisori medici, esso si esegue, al più, ambulatorialmente ed assai spesso in casa o in sinagoga, salvo il caso di neonati presentino qualche patologia o conformazione anatomica inusuale. In questi casi, anche il *mohel* non medico suggerisce, usualmente, di effettuare la circoncisione in ospedale con la presenza di un chirurgo esperto, preferibilmente ebreo<sup>18</sup>.

È, invece, piuttosto rara la circoncisione di minori non neonati, perché di solito il minore non segue un percorso autonomo di conversione all'ebraismo, a meno che non si converta insieme alla madre o al resto della famiglia. In questo caso, se il bambino viene educato in vista di una conversione, gli viene insegnato cosa essa significhi e

---

<sup>16</sup>Cfr. E. RICETTI, cit. In Israele e negli Stati Uniti, negli ultimi dieci anni, sono comparsi set sterili monouso di strumenti e bende per la circoncisione, ivi compresa la pipetta per la suzione (normalmente in plastica), il telo sterile per appoggiarvi il bambino e il lenzuolino con un'apertura per isolare le mani del padrino che tiene le gambe del neonato in maniera tale che non tocchi la zona da operare.

<sup>17</sup>Cfr. *ibidem*. Così, oggi capita più spesso che la circoncisione venga rinviata per ragioni mediche: ad esempio, nel caso in cui il neonato abbia sviluppato un ittero neonatale che potrebbe rendere più difficile l'emostasi e la cicatrizzazione. Cfr. altresì A. DI PORTO, *Circoncisione*, in AA.VV., *Salute e identità religiose. Per un approccio multiculturale nell'assistenza della persona*, pro manuscripto stampato in proprio, Milano 2017, anche in <http://www.prendercicura.it/documenti/>, p. 111 (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>18</sup>Cfr. E. RICETTI, cit. Anche in tali circostanze è, comunque, ritenuto un bene che l'operazione venga svolta, dato il suo valore rituale, da un *mohel*.



perché sia bene sottoporsi alla circoncisione. L'eventuale resistenza all'atto, blocca, tuttavia, il processo di conversione fino all'età adulta<sup>19</sup>. Ad ogni conto, anche in quest'ultimo caso, la circoncisione è elemento essenziale della conversione<sup>20</sup>. Nell'ipotesi di conversione di persone adulte, dato che la vascolarizzazione è diversa rispetto a quella dei neonati, la circoncisione avviene, sempre, in ospedale o in clinica, con una sedazione almeno locale e con l'intervento di un medico ebreo esperto. Talvolta, è possibile che il candidato alla conversione subisca una circoncisione di tipo chirurgico da parte di un operatore non ebreo. Nel caso di circoncisione effettuata in età adulta la finalità della suzione è raggiunta attraverso una piccola puntura con ago sterile che farà fuoriuscire la goccia di "sangue del patto", richiesta dalla prassi rituale consolidata<sup>21</sup>.

A livello nazionale è una novità recente l'albo dei *mohelim*, che viene comunicato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane al Ministero della Salute e che il Ministero si limita a recepire, autorizzando con ciò i *mohelim* indicati ad effettuare circoncisioni rituali<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. *ibidem*. Bambini ebrei che non vengano circoncisi sono una minoranza assolutamente trascurabile: capita qualche volta, ma sono casi limite.

<sup>20</sup> Sulla circoncisione a seguito di conversione, cfr. <http://www.itim.org.il/en/ritual-circumcision-for-conversion/> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>21</sup> In ebraico, *hatafat dam brit*. Cfr. E. RICHETTI, cit. Cfr. altresì <http://www.mohelnh.com/p/hatafat-dam-brit-for-conversion.html> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>22</sup> Cfr. E. RICHETTI, cit. Cfr., inoltre, G. MORTARA, originale dattiloscritto inedito, che precisa: «(L)'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane in accordo con le disposizioni emanate recentemente dagli organismi dell'ebraismo europeo, ha deciso la creazione di albo dei *mohelim*, con un *curriculum* formativo standard e certificato da riconosciuti organismi ebraici internazionali (es. OU, UME, Initiation Society, Rabbinate centrale di Israele). I *mohelim* devono altresì impegnarsi all'osservanza del protocollo operativo che prevede, tra le altre, le seguenti norme a tutela della salute del neonato.

Prima della procedura: visita del neonato con verifica delle condizioni di salute permettenti l'intervento allo scopo, nel contempo, di informare entrambi i genitori delle modalità della circoncisione; informare il pediatra che segue il neonato della prossima circoncisione e riverificare assieme le condizioni di salute permettenti l'intervento; raccolta del consenso informato firmato da parte di entrambi i genito-

Similmente, vi sono albi anche in altri Paesi europei, ad esempio in Olanda e in Gran Bretagna, dove la prassi circoncisoria è altresì accompagnata dall'attenzione sia al diritto religioso ebraico, sia ai profili medici connessi all'atto<sup>23</sup>.

### 3. (Segue) e nel diritto musulmano

La circoncisione riguarda da vicino anche l'identità dei musulmani, secondo l'invito contenuto sia nel Corano (16, 123)<sup>24</sup>, che esorta a seguire la religione di Abramo, sia nella *Sunna*, specie nelle scuole *shafiita* e *hanbalita* che la considerano obbligatoria per ragioni di purità, mentre gli *hanafiti* e i *malikiti* la reputano soltanto consigliata<sup>25</sup>.

---

ri; informare la comunità di appartenenza della famiglia del neonato dell'incarico ricevuto. Durante la procedura: attuazione di tutte le precauzioni e le norme al fine di garantire la sicurezza per i neonati (asepsi, controllo sanguinamento, ecc.); utilizzo di strumenti sterili o monouso. Dopo la procedura: garantire la reperibilità nelle ventiquattro ore successive; seguire il bimbo fino a cicatrizzazione avvenuta e completa guarigione; tenere un registro delle circoncisioni (accessibile per controllo) con schede che attestino il consenso ricevuto e il rispetto di tutte le norme e condizioni igienico sanitarie ed eventuali complicanze. Riteniamo che tali disposizioni garantiscano la salvaguardia della salute del neonato e nel contempo la libertà religiosa di praticare la circoncisione». Cfr. altresì <http://moked.it/blog/2017/09/28/circonciso-rituali-lalbo/> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>23</sup> Cfr. J. SPITZER, *Handbook for Mohelim*, Senprint, London 2013.

<sup>24</sup> Corano, *Sūra 16 An-Nabl (L'ape)*: «123. (E) poi abbiamo rivelato a te: “Segui la religione di Abramo, da monoteista, egli non fu tra gli idolatri”», in A. VENTURA (a cura di), *Il Corano*, traduzione di I. ZILIO-GRANDI, Mondadori, Milano 2010, p. 165.

<sup>25</sup> Riguardo alla circoncisione islamica, detta *khitān*, cfr. M. ABOU RAMADAN, *Le débats sur la circoncision en droit musulman classique et contemporaine*, in V. FORTIER (a cura di), *La circoncision rituelle*, cit., pp. 25-38. «Le quattro scuole giuridiche sunnite, *hanafita*, *malikita*, *hanbalita*, *shafiita*, considerano la pratica della circoncisione maschile all'interno della *Sunna*, il comportamento del profeta Muhammad che il credente è tenuto a emulare per trovare un beneficio spirituale interiore ed esteriore nella fedeltà profetica»: così I.C. FERRERO, segretario generale della CO.RE.IS., Comunità Religiosa Islamica Italiana, intervista in originale datti-

Com'è stato rilevato,

«(T)ra le fonti islamiche che si riferiscono alla circoncisione rituale vi è, infatti, una tradizione (*hadith*) del Profeta Muhammad che la iscrive tra le pratiche necessarie per mantenere il corpo conforme allo stato primordiale insieme al tagliarsi i baffi, portare la barba, usare il *siwak* per la pulizia dei denti, pulirsi il naso con l'acqua, tagliarsi le unghie, lavare gli spazi interdigitali, depilarsi le ascelle, rasarsi il pube, sciacquarsi con acqua dopo le necessità fisiologiche»<sup>26</sup>.

Occorre, peraltro, sottolineare che

«(S)ul significato di tale atto [la circoncisione, *n.d.A.*] spesso si sorvola proprio perché si tende a farlo rientrare nelle consuetudini e nei riti di passaggio dall'età infantile a quella adulta<sup>27</sup>. Tuttavia il gesto di Abramo che si circoncide all'età di ottanta anni, secondo la tradizione islamica, sembrerebbe ampliare il valore della circoncisione. Se l'Ebraismo vede in tale atto il simbolo dell'ingresso nella comunità ebraica e dell'alleanza tra l'uomo e Dio, l'Islam, dal suo canto, ricorda che il patto primordiale è avvenuto

---

loscritto inedito. Il precetto è, tuttavia, più blando rispetto a quello ebraico. Esso, infatti, può venir meno in talune circostanze, ossia quando il fanciullo sia eccessivamente debole o quando l'uomo si converta in età avanzata o, infine, in generale, se vi siano controindicazioni per motivi di salute. In effetti, come spiega FERRERO, «(I)l Corano (2, 88) si riferisce ai “cuori incirconcisi” per designare coloro che si sono opposti ai profeti inviati da Dio nel corso della storia. Un richiamo, quindi, alla purezza del cuore, richiesta ai musulmani insieme a tutti i credenti, nel riconoscimento della misericordia divina che concede ai fedeli deroghe alle Sue stesse disposizioni secondo l'insegnamento del Profeta Muhammad che alla fine dei tempi i credenti che compiranno un decimo delle azioni richieste saranno ricompensati per l'intero».

<sup>26</sup> I.C. FERRERO, cit. Per il mondo islamico i riti religiosi, oltre a prendere forma nelle preghiere canoniche svolte in orari e modalità stabiliti, assumono anche la forma di sacralizzazione di determinati atti della vita quotidiana.

<sup>27</sup> Si noti che il diritto consuetudinario, *urf*, interseca quello sharaitico e appare difficile distinguerli. A tal proposito, cfr. R. ALUFFI BECK-PECCOZ, *Urf* (voce), in *Dizionario dell'Islam*, a cura di M. CAMPANINI, BUR, Milano 2005, pp. 322-323 e, *infra*, nota 30.

all'origine della Creazione, mentre l'ingresso nella comunità islamica avviene attraverso la grande chiamata alla preghiera, *adhan*, sussurrata all'orecchio del neonato. Abramo viene descritto dalla dottrina islamica come *hanif*, puro adoratore del Dio Unico, una qualità ereditata dal Profeta Muhammad. Dunque, la circoncisione è simbolo della dedizione a Dio. E il modello del Profeta Abramo può essere una chiave per la comprensione della circoncisione come segno della ricerca da parte dell'uomo di una purezza per servire Dio. L'attenzione al benessere del corpo è un sostegno nell'adorazione di Dio e un riflesso dello statuto primordiale in cui gli esseri umani sono stati originati (*fitra*).

A differenza dell'Ebraismo che stabilisce l'ottavo giorno dalla nascita il limite entro cui praticare la circoncisione, l'Islam la considera lecita prima della pubertà, un lasso di tempo così ampio che, talvolta, pone dei problemi per la salute del bambino e per la coscienza circa la percezione del suo corpo»<sup>28</sup>.

A tal riguardo, è stato osservato che

«(L)a possibilità di concordare con le strutture pubbliche e private costi accessibili per la circoncisione maschile impedirebbe il proliferare di situazioni non idonee che mettono a repentaglio la salute dei bambini. Inoltre l'accessibilità di tale pratica nelle strutture sanitarie permetterebbe ai genitori di usufruirne per i propri figli in un'età più precoce rispetto alla prassi attuale»<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> I.C. FERRERO, cit. I bambini musulmani vengono usualmente circoncisi dai sette ai tredici anni, in quanto a sette anni Muhammad circoncise i nipoti Hasan e Husayn, mentre a tredici anni Abramo circoncise Ismaele. Sul punto FERRERO aggiunge: «(C)ome Comunità Religiosa Islamica Italiana abbiamo sempre sensibilizzato i genitori che intendono far circoncidere i propri figli affinché lo facciano solo in strutture sanitarie, da personale medico e nelle prime settimane di vita del neonato». La circoncisione è, infatti, «argomento delicato, con implicazioni legate alla salute, all'infanzia e alla corporeità. Aspetti che insieme creano una complessità nella gestione della pratica stessa, nell'informazione circa il suo corretto svolgimento e la sua ragion d'essere».

<sup>29</sup> A. TURRINI, *Circoncisione*, in AA.VV., *Salute e identità religiose. Per un approccio multiculturale nell'assistenza della persona*, cit., pp. 111-112. Sulla stessa linea

#### 4. Circoncisioni “rituali” e circoncisioni “culturali”: attualità del tema

Se la circoncisione attiene all’identità religiosa di ebrei e musulmani, non si può, tuttavia, dimenticare che, accanto a queste circoncisioni “confessionali-religiose” e “rituali” – in quanto radicate in comunità religiose definite, ben codificate e sempre accompagnate da un rito – non mancano circoncisioni meno “regolamentate”, legate a fluide consuetudini tradizionali<sup>30</sup>. In quest’ultimo caso, si parla

---

d’onda I.C. FERRERO: «(I)l Servizio Sanitario Nazionale non garantisce in modo omogeneo sul territorio italiano la possibilità di usufruire della circoncisione con costi accessibili. Definita dal mondo sanitario come un atto medico non terapeutico, in quanto tale non può venir inserita tra le prestazioni gratuite. Nonostante l’intesa con l’UCEI [su cui, *infra*, capitolo secondo, paragrafo 2, *n.d.A.*] abbia consolidato la possibilità di effettuare la circoncisione, all’interno della comunità islamica, a causa della mancanza di un’intesa, deve ancora profilarsi in modo chiaro una prassi. La collaborazione tra operatori sanitari, responsabili religiosi e istituzioni potrebbe favorire una maggior informazione sul tema. Evitare situazioni che mettano a repentaglio la salute e la vita dei bambini rappresenta un imperativo etico che non si risolve omettendo l’esistenza del problema. Purtroppo da parte islamica ci sono stati negli anni, anche qui in Italia, comportamenti riprovevoli che hanno mostrato l’ignoranza delle proprie tradizioni piuttosto che una loro applicazione responsabile. Laddove l’uomo è chiamato ad avvicinarsi al sacro, la profanazione è in agguato; dove c’è il bene, il male crea il suo contraltare. In questi tempi è importante, sempre di più, lavorare insieme, credenti e non credenti, rispettando tanto le regole condivise della società laica quanto quelle specifiche a tutela delle singole identità religiose, ovviamente in accordo con le leggi dello Stato. Una prassi che potrebbe arginare efficacemente fondamentalismi e società parallele».

<sup>30</sup> È nota, peraltro, la difficile distinzione tra regole religiose e regole tradizionali-culturali. Sul punto, cfr. S. FERRARI, *Religious Rules and Legal Pluralism: An Introduction*, in R. BOTTONI-R. CRISTOFORI-S. FERRARI, (a cura di), *Religious Rules, State Law, and Normative Pluralism – A Comparative Overview*, Springer, New York-Berlin-Heidelberg 2016, pp. 5-6, secondo cui: «(F)inally, many authors of this book underline that it is difficult – sometimes impossible – to disentangle religious from cultural rules (see, for example, Maoz, 11). Overbeeke and Christians (2016, n. 1.4) write that “courts do not seem to clearly distinguish culture and religion nor make a coherent distinction between cultural customs and religious traditions”. This inability is not without consequences. The same authors go on to note that “it is possible to observe a strategy of balancing between a *cultural* understanding for previous dominant religious customs (e.g. Sunday rest) and an accen-

di circoncisioni genericamente “culturali” o “etniche” e solo in se-

---

tuation on *religious* aspects to describe any minority practice. This variation of either cultural or religious understanding pushes the judge to deem neutral the former but not the latter” (Overbeeke – Christians, 2016, n. 1.4). In this way, the classification of a rule as cultural or religious entails a different degree of acceptance (and therefore of legal protection) of a religious group in the public space. In some chapters of this book it is acknowledged that many State recognized holidays have a religious origin and their enforcement as general days of rest in a secular society and by a secular State is supported with the reference to their cultural significance. But this justification applies only to the majority religious festivities and days of rest and cannot be employed to recognize the festivities of minority religions without strong cultural roots in the country. It would be naïve and also dangerous to think that it is possible to draw a clear-cut distinction between religious and cultural rules: we need to accept the existence of a middle ground where these rules overlap and blend, and learn how to deal with this intermingling on a pragmatic basis (for example, maintaining the State recognition of the holidays based on the religion of the majority but allowing minorities to abstain from work on their religious holidays or replacing some majority religious holidays that have a weak religious significance – think of Easter Monday in the Christian tradition – with holidays of different religions), without denying the role and significance of cultural heritage but considering it as a living entity open to change. What conclusion can be drawn from these remarks? Religious rules cannot be defined in a comprehensive and clear-cut way because religion itself – its nature, content, characteristics – cannot be defined in abstract from the cultural setting of which each religion is part (see Asad, 1993, 27-54; Cavanaugh, 2009, 57-122). This conclusion does not mean we cannot understand what religion and religious rules are: it means that our understanding is inevitably embedded in history and culture. More precisely, while there are a number of rules that are regarded as religious in many cultural and geographical regions of the world (the rules concerning liturgy, for example), there is also an equally wide grey area where the distinction between religious and non-religious rules depends on the cultural traditions prevailing in a specific part of the world and in a specific period of time. The operative indication stemming from this conclusion is that we need to apply a fairly wide and comprehensive criterion, qualifying as religious rules all the “commands and injunctions [...] posited by conscious manifestations of belief that may or may not have to do with traditional religions (as Roman Catholicism, Protestantism and Judaism), but that play, in the lives of people, a role analogous to that played by traditional religious commandments”. Although not exempt from criticisms, this concept is the “most suited to the dynamic character of religious phenomena” and, encouraging the inclusion of different religious experiences and manifestations, “is most adequate to the requirements of neutrality on the part of law and the state in an increasingly plural and diversified social scenario” (Reis, 2016, n. 1.3)».

conda battuta “religiose”. Come si vedrà più avanti, queste “circoncisioni etnico-culturali” sono destinate a ricevere un trattamento differenziato da parte del diritto.

Di seguito ci si concentrerà proprio su queste due tipologie di circoncisione, quella “confessionale-religiosa”, definita dalla giurisprudenza “rituale” e quella “culturale” non terapeutica dei minori di sesso maschile. Come si vedrà, a fronte di queste due tipologie, l’ordinamento italiano ha predisposto tre forme – non sempre alternative tra loro – di tutela.

Una prima forma garantisce direttamente il diritto di libertà religiosa positiva nella sua dimensione comunitaria-confessionale, legittimando esplicitamente la circoncisione rituale ebraica. Una seconda forma di tutela assicura la possibilità di effettuare la circoncisione, purché in conformità alle regole mediche, tramite il ricorso al sistema delle esimenti di cui agli artt. 50 e 51 cod. pen., vale a dire tramite il consenso dell’avente diritto e l’esercizio di un diritto, in questo caso del diritto di libertà religiosa: è il caso dei musulmani. Una terza forma di tutela, che riguarda quanti praticano la circoncisione per ragioni ritenute non religiosamente codificate, garantisce, invece, questa pratica attraverso il solo strumento del consenso dell’avente diritto.

Tali tipologie meritano rinnovata attenzione dopo la Risoluzione 1952 (2013) e la Raccomandazione 2023 (2013) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa dell’1 ottobre 2013, entrambe concernenti «(I)l diritto dei bambini all’integrità fisica»<sup>31</sup>.

Con la Risoluzione 1952, infatti, l’Assemblea ha invitato gli Stati membri a definire chiaramente le condizioni mediche e sanitarie in relazione ad alcune pratiche assai diffuse in determinate comunità religiose, fra le quali, appunto, la circoncisione dei bambini priva di giustificazione medica<sup>32</sup>. Con la Raccomandazione 2023, «(C)on lo

---

<sup>31</sup> Cfr. <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20174&lang=en>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20176&lang=en> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

<sup>32</sup> Cfr. Risoluzione 1952 (2013), paragrafo 7.5, in cui l’Assemblea invita gli Stati membri a: «take the following measures with regard to specific categories of viola-

scopo di rafforzare la tutela dei diritti dei bambini e il benessere a livello europeo», l'Assemblea Parlamentare ha invitato il Comitato dei Ministri a rispettare il diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per quanto concerne la lotta contro ogni forma di violenza nei loro confronti e la promozione della loro partecipazione alle decisioni che li riguardano<sup>33</sup>.

La Risoluzione 1952 (2013) è poi stata richiamata dalla successiva Risoluzione 2076 (2015) dedicata alla «(L)ibertà di religione e di vivere insieme in una società democratica». Infatti, nonostante il differente focus<sup>34</sup>, il paragrafo 9 sulla circoncisione rinvia espressamente alla Risoluzione del 2013, ribadendo il diritto dei bambini all'integrità fisica e raccomandando agli Stati membri di non consentire (neppure) la circoncisione confessionale-religiosa di minori a meno che non sia praticata da una persona formata in condizioni igieniche adeguate, previa informazione dei genitori sui rischi e sulle controindicazioni dell'atto<sup>35</sup>.

---

tion of children's physical integrity: (...) clearly define the medical, sanitary and other conditions to be ensured for practices which are today widely carried out in certain religious communities, such as the non-medically justified circumcision of young boys».

<sup>33</sup> Cfr. Raccomandazione 2023 (2013), in cui il paragrafo 4 esorta a: «take fully into account the issue of children's right to physical integrity when preparing and adopting its new strategy for the rights of the child as of 2015, in particular as regards the fight against all forms of violence against children and the promotion of child participation in decisions concerning them; consider the explicit inclusion of children's right to physical integrity, as well as their right to participate in any decision concerning them, into relevant Council of Europe standards and, to this end, to examine in a comprehensive manner in which Council of Europe instruments such rights should be included».

<sup>34</sup> Cfr., *infra*, capitolo quarto, paragrafo 1.

<sup>35</sup> Cfr. Risoluzione 2076 (2015), paragrafo 9: «(A)s far as circumcision of young boys is concerned, the Assembly refers to its Resolution 1952 (2013) on children's right to physical integrity and, out of a concern to protect children's rights which the Jewish and Muslim communities surely share, recommends that member States provide for ritual circumcision of children not to be allowed unless practised by a person with the requisite training and skill, in appropriate medical and health conditions. Furthermore, the parents must be duly informed of any potential medical risk or possible contraindications and take these into account when deciding



I documenti dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa lasciano intravedere alcune questioni che si celano *dietro* al tentativo di ostacolare, in qualche modo, la circoncisione non terapeutica. Di queste "partite" si intende dare atto nei capitoli che seguono. Esse coinvolgono, non solo i diritti religiosi ebraico e musulmano e la stessa sopravvivenza delle due comunità che di tale atto, come si è visto, necessitano, ma anche i rapporti Stato-confessioni religiose, sanità e religioni, sino ad intersecarsi con questioni assai complesse su cui si gioca il futuro dell'Europa, quali la cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in un Vecchio Continente ancora privo di una cittadinanza condivisa. La questione della circoncisione, infatti, sottintende una sfida fondamentale e decisiva, quella del "vivere insieme" in una società plurale.

---

what is best for their child, bearing in mind that the child's interest must be considered the first priority», in <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22199&lang=en> (ultima consultazione 21 gennaio 2018).

